

OBBLIGO SOA

PARERE LEGALE

- Via Luigi Sassi n. 15 Imola (Bo) – 40026
- Tel.: 0542012512 - Fax: 0542012391 – Mob-: 3332898590
- Email: info@avvocatogiglio.it
- P.e.c.: andrea.giglio@ordineavvocatibopec.it

OBBLIGO SOA

Con il presente *Parere* si intende risolvere il quesito giuridico posto allo scrivente *Studio* in merito agli effetti sulle attività d'impresa della [REDACTED] dell'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cd. Codice degli Appalti) disciplinato dall'art. 10-bis D.L. 21 marzo 2022 n. 21, così come introdotto in sede di conversione con modifiche del citato Decreto dalla L. 20 maggio 2022 n. 51.

Per rispondere al quesito risulta necessario innanzitutto procedere ad un breve inquadramento di carattere generale della nuova disposizione, per poi procedere nella disamina della *quaestio iuris*.

Sommario: I) Art. 10-bis Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21; II) attestazione SOA ; 3) Conclusioni.

I) ART. 10-BIS DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022 N. 21

A partire dal 21 maggio 2022, l'art. 10-bis¹ D.L. 21 marzo 2022 n. 21 estende al settore degli appalti privati ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Decreto

¹ Art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):

"1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, **al momento della sottoscrizione del contratto di appalto** ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, **del contratto di subappalto**, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, **al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto**, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Rilancio”) l’obbligo della qualificazione di cui all’art. 84 Codice degli Appalti Pubblici (cd. SOA) per lavori d’importo superiore ad euro 516.000,00.

Più nello specifico, in riferimento ai lavori rientranti nel cd. Superbonus, ma anche per tutti gli altri bonus-casa, per beneficiare delle detrazioni dirette ovvero della possibilità della cessione credito d’imposta e/o dello sconto in fattura, l’esecuzione di lavori sopra la soglia di euro 516.000,00 dovrà essere affidata ad imprese munite di qualificazione SOA.

Tale requisito, dunque, si applicherà a tutti i bonus edilizi:

1. Superbonus 110%;
2. Ecobonus ordinario;
3. Bonus casa e sismabonus ordinario;
4. Bonus facciate;
5. Bonus fotovoltaico ordinario;
6. Bonus colonnine di ricarica ordinario;
7. Bonus barriere architettoniche 75%.

L’art. 10- bis, comma 4, cit. prevede soltanto due eccezioni all’obbligo dell’attestazione SOA, il quale non trova applicazione ai lavori in corso d’esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 maggio 2022) ed ai contratti d’appalto o di subappalto siglati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione (21 maggio 2022).

Quanto ai termini, la norma poi stabilisce un breve periodo transitorio che consenta alle imprese di dotarsi di tutti i requisiti necessari al rilascio:

1) Regime transitorio

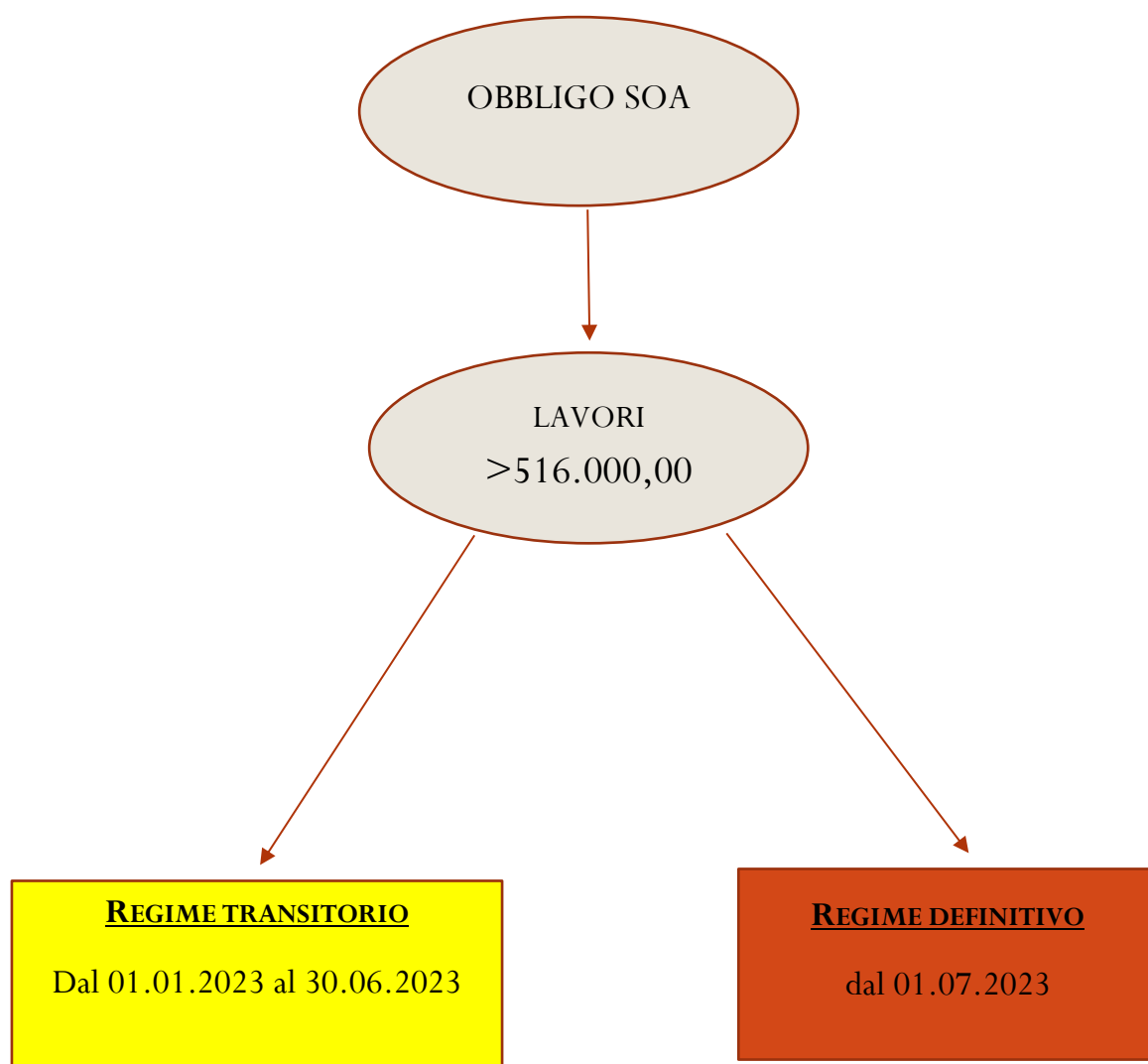
A decorrere dal **01 gennaio 2023** e sino al **30 giugno 2023**, i lavori potranno essere affidati ad imprese già qualificate ai sensi dell’art. 84 cit., oppure ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto o di subappalto documentino di aver sottoscritto un contratto con un ente certificatore per ottenere il rilascio dell’attestazione;

2) Regime definitivo

A decorrere dal **01 luglio 2023**, l’esecuzione dei lavori sopra i 516.000,00 dovrà essere affidata ad imprese munite della qualificazione SOA al momento della stipula del contratto d’appalto e/o subappalto.

Occorre, poi precisare che l’art. 10-bis, comma 3, cit. dispone in riferimento al regime transitorio di cui al comma 1, lettera b), che in relazione ai lavori affidati alle imprese non ancora munite dell’attestazione di qualificazione la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dall’avvenuto rilascio di quest’ultima.

SCHEMA DI SINTESI



II) ATTESTAZIONE SOA

L'art. 84⁽²⁾ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cui rinvia l'art. 10-bis cit., disciplina la certificazione SOA, disponendo che le imprese che vogliano dimostrare di essere in

² Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

"1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (569)

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresì individuati livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC. (563)

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; (564)

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; (565)

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata. (566)

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo

possesso di determinati requisiti ai fini della partecipazione a gare pubbliche per lavori d'importo superiore ad euro 150.000,00 devono ottenere l'attestazione da parte di appositi organismi riconosciuti ed autorizzati dall'ANAC.

Senza entrare nel dettaglio della disciplina dettata con particolare riferimento al settore pubblico, in questa sede basti semplicemente osservare che questi organismi accertano il possesso in capo all'impresa di requisiti di carattere generale ossia di affidabilità morale (ad esempio assenza di condanne in determinati reati, regolarità contributiva, ecc.) e requisiti speciali relativi all'idoneità professionale, alle capacità economica e finanziaria, nonché alle capacità tecnico professionali.

modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38. (570)

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; (562)

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono disciplinati, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. (567)

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. (571)

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. (572)

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. (577)

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni”.

Oltre a ciò, detti enti valutano il possesso di eventuali certificazioni di qualità conformi alle norme europee e di certificazione di *rating* d'impresa.

La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti è possibile per il tramite di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti fiscali o apposite certificazioni da reperire presso i consueti organismi istituzionali (ad esempio Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc).

In buona sostanza, ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA l'impresa dovrà dimostrare il possesso dei requisiti morali riconducibili alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 Codice degli Appalti in combinato disposto con l'articolo 78 D.P.R. 207/2010, mentre per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 79 DPR 207/2010 nonché all'articolo 83, comma 1, Codice degli Appalti.

SINTESI DEI PRINCIPALI REQUISITI

Requisiti morali:

- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA);
- Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell'attività d'impresa (assenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.);
- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave;
- Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Requisiti di capacità economica

- Idonee referenze bancarie.
- Cifra d'affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle vare categorie;
- Patrimonio netto di valore positivo riferito all'ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio);
- Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d'affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l'ammontare dell'attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale;
- Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui l'80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato.

Requisiti di capacità tecnica e direttore tecnico

- Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma (vedi scheda Direzione Tecnica); il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall'amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato;
- Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.

3) CONCLUSIONI

Alla luce del delineato quadro normativo, appare evidente che nel caso in cui vengano affidati lavori per un importo superiore alla soglia di euro 516.000,00 al fine di accedere ai benefici fiscali di cui agli articoli 119 e 121 Decreto Rilancio, la **SOA dal 01 gennaio 2023 al momento della stipula del contratto di appalto o di subappalto dovrà essere già munita di qualificazione SOA o quantomeno dimostrare di aver incaricato un ente per ottenerne il rilascio.**

È altrettanto evidente che a tali fini dovrà sottoporsi ad un vero e proprio *screening* il cui esito **non è condizionato dal fatto di essere una società costituita di recente**, ma dal possesso dei requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Condizione fondamentale è quella però di aver per lo meno depositato un primo bilancio dal quale si evinca il possesso dei requisiti economico-finanziari normalmente dimostrabili in un periodo di riferimento più ampio, mentre i requisiti tecnici potranno essere dimostrati dal momento della costituzione sino al momento della richiesta di attestazione formalizzata all'ente certificatore.

Altra alternativa ai fini del rilascio della qualificazione potrebbe essere rappresentata dal fatto di poter ottenere i requisiti di attestazione in capo da un soggetto terzo mediante affitto, conferimento, acquisizione di azienda o di un suo ramo.

Una volta ottenuta l'attestazione, ai sensi dell'art. 76³, comma 5, D.P.R. 207/2010 questa **ha validità quinquennale** con verifica triennale del mantenimento

³ Art. 76 Domanda di qualificazione (art. 15, D.P.R. n. 34/2000)

"1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei successivi trenta giorni.

5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorità.

dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5.

Ora, sebbene l'art. 10-bis cit. disponga che l'attestazione SOA debba essere posseduta al momento della stipula dei contratti, in via prudenziale si ritiene di estendere anche in tale ambito il principio espresso dal massimo organo di giustizia amministrativa in materia di appalti pubblici, secondo il quale i requisiti di ordine generale e speciale devono essere mantenuti per tutta la durata dei lavori⁴

*** **

Nelle conclusioni che precedono si evidenziano le risultanze del presente parere.

Imola, lì 07 giugno 2022

f.to Avv. Andrea Giglio

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile"

⁴ **Cons. Stato (Ad. Plen.), 20luglio 2015, n. 8:** "Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. (Esprime principio di diritto e dispone la restituzione alla Sezione rimettente)".